

**IL REATO DI USURA NEI
RAPPORTI BANCARI: GLI
ASPETTI TECNICI**

**LEGGE. N. 108/1996 - ISTRUZIONI
BANCA D'ITALIA - GIURISPRUDENZA**

ART. 644 c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 .

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

ART. 644 c.p.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni .

ART. 1, CO. 1 LEGGE N.108/1996

**Ai fini dell'applicazione dell'art 644 c.p.
e dell'art.1815 2° comma c.c. si
intendono usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui sono promessi o
convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal loro
pagamento.**

ART. 2, LEGGE N.108/1996

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

D.L. N. 70 /2011

IL TASSO RILEVATO DEVE ESSERE AUMENTATO
DI $\frac{1}{4}$ CUI SI AGGIUNGONO 4 PUNTI
PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE
ED IL TASSO MEDIO NON PUO' ESSERE
SUPERIORE A OTTO PUNTI PERCENTUALI

ART. 1815 CODICE CIVILE

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

IL T.E.G.

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE RAPPRESENTA IL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVAMENTE PRATICATO DALLA BANCA E CHE NON PUO' ESSERE OLTREPASSATO IN RELAZIONE ALLA NORME ANTIUSURA

IL T.E.G.M.

Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
- La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.
- La Banca d'Italia:
 - emana le *Istruzioni per la rilevazione del TEGM*, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
 - nell'ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.

CRITERI DI CALCOLO DEL T.E.G.

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA VALIDE FINO AL 30.6.2009:

$$\frac{\text{INTERESSI X 36.500}}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI X 100}}{\text{FIDO ACCORDATO}}$$

CRITERI DI CALCOLO DEL T.E.G.

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA VALIDE DAL 1.7.2009:

$$\frac{\text{INTERESSI X 36.500}}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI SU BASE ANNUA X 100}}{\text{FIDO ACCORDATO}}$$

CRITERI DI CALCOLO DEL T.E.G.

**ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA PERIODO TRANSITORIO 1.7.2009-
31.12.2009:**

TRA GLI ONERI VANNO ESCLUSI:

- **LA C.M.S. E GLI ONERI APPLICATI IN SOSTITUZIONE DELLA STESSA**
- **GLI ONERI ADDEBITATI ALLA CLIENTELA PER IL PASSAGGIO A DEBITO DI CONTO NON AFFIDATI, FINO A CONCORRENZA DELLE SPESE ADDEBITATE AI CLIENTI PER LA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DEI CONTI AFFIDATI**
- **GLI ONERI ASSICURATIVI IMPOSTI PER LEGGE DIRETTAMENTE A CARICO DEL CLIENTE**

CRITERI DI CALCOLO DEL T.E.G.

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA VALIDE DAL 1.1.2010

TRA GLI ONERI VANNO ESCLUSI:

- LE IMPOSTE E TASSE
- IL RECUPERO DELLE SPESE PER SERVIZI FORNITI DA TERZI
- LE SPESE LEGALI ED ASSIMILATE
- GLI ONERI APPLICATI AL CLIENTE IN RELAZIONE A RAPPORTI CONNESSI A QUELLO DI FINANZIAMENTO (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento).
- Le spese connesse con i servizi accessori
- Interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI USURA

CASSAZIONE PENALE N.12028/2010, N. 28743/2010, N. 46669/11

Responsabilità civile dell'inosservanza del portato letterale dell'art. 644 c.p.

1. Tutti gli oneri (compresa la CMS) sono rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario
2. I limiti fissati con il tasso soglia a seguito dell'intervento legislativo del D.L. N.70/2011 non determinano la non rilevanza penale di quanto accaduto antecedentemente all'entrata in vigore della legge.
3. Responsabilità dei vertici dell'intermediario quali garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura.
4. Riconosciuta la buona fede degli organi apicali delle banche che, in forza delle circolari di banca d' Italia non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usuraio.
5. Possibilità di agire in sede civile per il risarcimento del danno.

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI USURA

CASSAZIONE CIVILE 9.1.2013 N. 350

GLI INTERESSI DI MORA VANNO INCLUSI NEL CALCOLO DEL TASSO USURARIO

**CHIARIMENTI BANCA D'ITALIA DEL 3.7.2013: ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NEL CALCOLO DEL
TEG**

MAGGIORAZIONE DEL TEG MEDIAMENTE PARI AL 2,1 %